

Codice DB1424

D.D. 18 novembre 2014, n. 3169

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Fiano (TO) per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Varisella (TO).

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 21646 (prot. n° 52847/DB1424 del 16/10/2014), inviata dallo Studio Professionale Associato FORTEA, via Morghen, 5 - Torino, a firma di Filippini Guglielmo, responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Fiano (TO), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Paolo Cielo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 467;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento nel Comune di Varisella (TO), foglio 21, particelle 142 e 164, per una superficie complessiva di ha 6,6272 è un taglio in quercu-carpineto e ceduzione del ceduo di castagno;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree protette, in Siti della Rete Natura 2000 o in Boschi da seme;

CONSIDERATO CHE l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dagli artt. 21, 25 e 27 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori e in particolare del sopralluogo effettuato il 13/11/2014 il funzionario incaricato, ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale del 14/11/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott. Gabriele Peterlin;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Comune di Fiano, Piazza XXV Aprile, 1 - 10070 Fiano (TO), rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico Filippini Guglielmo, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 21646 ricevuta in data 16/10/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Varisella (TO), foglio 21, particelle 142 e 164, per una superficie complessiva di ha 6,6272 nel rispetto della seguente prescrizione:

- il taglio nel corpo Nord dovrà rispettare gli esemplari di quercia presenti, con l'esclusione di quelli che presentano un evidente cattivo stato fitosanitario.

2) di negare l'estensione della validità della presente autorizzazione a cinque anni. Gli interventi selvicolturali dovranno pertanto essere conclusi entro due anni dalla data del presente provvedimento autorizzativo così come previsto dal Regolamento forestale, art. 6, comma 4.

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di scelta delle matricine (art. 28);
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il trattamento degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPRG 8 febbraio 2010 n 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente Responsabile
Franco Licini